



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
dal Ministro della giustizia (ALFANO)
e dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)
di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
con il Ministro per i rapporti con le regioni (FITTO)
e con il Ministro per le politiche europee (RONCHI)**

(V. Stampato Camera n. 2836)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 novembre 2009

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 2009*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 544-*bis*, le parole: «per crudeltà o» sono soppresse;

b) l'articolo 544-*ter* è sostituito dal seguente:

«Art. 544-*ter*. - (*Maltrattamento di animali*). - Chiunque, senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero, lo sottopone a sevizie, a comportamenti, a fatiche o a lavori non sopportabili per le sue caratteristiche etologiche, o somministra ad un animale sostanze stupefacenti o vietate, ovvero lo sottopone a trattamenti o a condizioni che procurano un danno alla salute, è punito

con la reclusione da tre a quindici mesi o con la multa da euro 3.000 a euro 18.000.

La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque sottopone un animale al taglio o all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici.

Le pene sono aumentate della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

La punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale. La punibilità è altresì esclusa quando l'intervento è considerato dallo stesso medico veterinario utile al benessere di un singolo animale, nei casi stabiliti da apposito regolamento».

2. Dopo l'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è inserito il seguente:

«Art. 19-ter.1. - (*Regolamento*). - Il regolamento di cui al quarto comma dell'articolo 544-ter del codice penale è emanato con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani».

3. Il regolamento di cui all'articolo 19-ter.1 delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di regolamento di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni

dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza dei pareri.

Art. 4.

(Traffico illecito di animali da compagnia)

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.

3. La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di con-

danna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.

6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Art. 5.

(Introduzione illecita di animali da compagnia)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale

animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 è altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

Art. 6.

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in

modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall'articolo 13-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.

5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

Art. 7.

(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative)

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente

legge è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-*bis* del medesimo codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

4. L'entità delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi delle disposizioni del presente comma, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a tale limite.

5. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni introdotte dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge acquistano efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19-*ter*.1 delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dal comma 2 del medesimo articolo 3.



COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

Série des traités européens - n° 125

**CONVENTION EUROPÉENNE
POUR LA PROTECTION
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE**

Strasbourg, 13.XI.1987

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie;

Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société;

Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l'homme;

Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité de l'homme et des autres animaux;

Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée;

Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention, l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d'animaux de compagnie;

Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être;

Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de compagnie varient considérablement, en raison parfois d'un manque de connaissances ou de conscience;

Considérant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1 - Définitions

- 1 On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.
- 2 On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions pratiquées de façon régulière en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.
- 3 On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles.

- 4 On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la législation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants.
- 5 On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d'aucun propriétaire ou gardien.
- 6 On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'Etat membre.

Article 2 - Champ d'application et mise en œuvre

- 1 Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne:
 - a les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l'élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux;
 - b le cas échéant, les animaux errants.
- 2 Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en œuvre d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.
- 3 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après à des catégories d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument.

Chapitre II - Principes pour la détention des animaux de compagnie

Article 3 - Principes de base pour le bien-être des animaux

- 1 Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie.
- 2 Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.

Article 4 - Détention

- 1 Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.
- 2 Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment:
 - a lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent;
 - b lui fournir des possibilités d'exercice adéquates;

- c prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.
- 3 Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si:
- a les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,
 - b bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.

Article 5 - Reproduction

Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.

Article 6 - Limite d'âge pour l'acquisition

Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.

Article 7 - Dressage

Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.

Article 8 - Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour animaux

- 1 Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l'autorité compétente.

Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces activités doit en faire la déclaration à l'autorité compétente.

- 2 Cette déclaration doit indiquer:
- a les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées;
 - b la personne responsable et ses connaissances;
 - c une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.
- 3 Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que:
- a si la personne responsable possède les connaissances et l'aptitude nécessaires à l'exercice de cette activité, du fait soit d'une formation professionnelle, soit d'une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et
 - b si les installations et les équipements utilisés pour l'activité satisfont aux exigences posées à l'article 4.

- 4 Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité compétente devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activité.
- 5 L'autorité compétente doit, conformément à la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non.

Article 9 - Publicité, spectacles, expositions, compétitions et manifestations semblables

- 1 Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou manifestations semblables, à moins que:
 - a l'organisateur n'ait créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, et que
 - b leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.
- 2 Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d'accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances:
 - a au cours de compétitions ou
 - b à tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal.

Article 10 - Interventions chirurgicales

- 1 Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier:
 - a la coupe de la queue;
 - b la coupe des oreilles;
 - c la section des cordes vocales;
 - d l'ablation des griffes et des dents.
- 2 Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que:
 - a si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier;
 - b pour empêcher la reproduction.
- 3 a Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.

- b Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation nationale.

Article 11 - Sacrifice

- 1 Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d'urgence, doit:
 - a soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,
 - b soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale profonde suivie d'un procédé qui causera la mort de manière certaine.

La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort avant que la dépouille soit éliminée.

- 2 Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites:
 - a la noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b;
 - b l'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1;
 - c l'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.

Chapitre III - Mesures complémentaires concernant les animaux errants

Article 12 - Réduction du nombre des animaux errants

Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.

- a De telles mesures doivent impliquer que:
 - i si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l'animal;
 - ii si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.
- b Les Parties s'engagent à envisager:
 - i l'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires;

- ii de réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation;
- iii d'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité compétente.

Article 13 - Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice

Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.

Chapitre IV - Information et éducation

Article 14 - Programmes d'information et d'éducation

Les Parties s'engagent à encourager le développement de programmes d'information et d'éducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes, l'attention doit être appelée notamment sur les points suivants:

- a le dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions, qui doit être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées;
- b la nécessité de décourager:
 - i le don d'animaux de compagnie à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale;
 - ii le don d'animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes;
 - iii la procréation non planifiée des animaux de compagnie;
- c les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu'animaux de compagnie;
- d les risques découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.

Chapitre V - Consultations multilatérales

Article 15 - Consultations multilatérales

- 1 Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une majorité de représentants des Parties le demandent, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

- 2 Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces consultations par un observateur.
- 3 Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.
- 4 Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.

Chapitre VI - Amendements

Article 16 - Amendements

- 1 Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer à la Convention aux dispositions de l'article 19.
- 2 Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties.
- 3 A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'une des Parties n'ait notifié des objections.

Chapitre VII - Dispositions finales

Article 17 - Signature, ratification, acceptation, approbation

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 18 - Entrée en vigueur

- 1 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 17.
- 2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 19 - Adhésion d'Etats non membres

- 1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
- 2 Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 20 - Clause territoriale

- 1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
- 2 Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21 - Réserves

- 1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves à l'égard de l'article 6 et de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10. Aucune autre réserve ne peut être faite.
- 2 Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
- 3 La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut demander l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 22 - Dénonciation

- 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

- 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23 - Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire:

- a toute signature;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
- c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18, 19, 20;
- d tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Consiglio d'Europa
Serie dei trattati europei – n. 125

**CONVENZIONE EUROPEA
PER LA PROTEZIONE
DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA**

Strasburgo, 13.XI.1987

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è realizzare una più stretta unione fra i suoi membri;

Riconoscendo che l'essere umano ha un dovere morale di rispettare tutte le creature viventi e consapevoli dei legami particolari esistenti fra l'essere umano e gli animali da compagnia;

Considerata l'importanza degli animali da compagnia per il loro contributo alla qualità della vita e quindi del loro valore per la società;

Considerate le difficoltà derivanti dalla grande varietà degli animali tenuti dagli esseri umani;

Considerati i rischi insiti nella sovrappopolazione animale per l'igiene, la salute e la sicurezza dell'essere umano e degli altri animali;

Considerato che la detenzione di esemplari di fauna selvatica come animali da compagnia non dovrebbe essere incoraggiato;

Coscienti delle diverse condizioni che regolamentano l'acquisizione, la detenzione, l'allevamento a titolo commerciale e non, la cessione e il commercio di animali da compagnia;

Consapevoli del fatto che le condizioni di detenzione degli animali da compagnia non consentono sempre di promuovere la loro salute e il loro benessere;

Constatando che gli atteggiamenti nei confronti degli animali da compagnia variano considerevolmente, in ragione talvolta dell'assenza di conoscenze o di coscienza;

Considerato che un atteggiamento e una pratica fondamentale comuni che si traducano in un comportamento responsabile da parte dei proprietari di animali da compagnia sono non solo un obiettivo desiderabile ma anche realista,

Convengono quanto segue:

Capitolo I - Disposizioni generali**Articolo 1 - Definizioni**

1. Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e come compagnia.
2. Per commercio di animali da compagnia si intende l'insieme delle transazioni effettuate in maniera regolare per quantitativi significativi ed a fini di lucro, che comportano il trasferimento di proprietà di tali animali.
3. Per allevamento e custodia di animali da compagnia a fini commerciali si intendono l'allevamento e la custodia praticati principalmente a fini di lucro per quantitativi significativi.

4. Per rifugio per animali si intende una struttura a fini non di lucro nella quale gli animali da compagnia possono essere tenuti in congruo numero. Qualora la legislazione nazionale e/o le norme amministrative lo consentano, tale istituto può accogliere animali randagi.

5. Per animale randagio si intende ogni animale da compagnia senza alloggio domestico o che si trova all'esterno dei limiti dell'alloggio del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode.

6. Per autorità competente si intende l'autorità designata dallo Stato membro.

Articolo 2 - Settore di applicazione e attuazione

1. Ciascuna Parte si impegna ad adottare i necessari provvedimenti per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione per quanto riguarda:

a) gli animali da compagnia tenuti da una persona fisica o giuridica in ogni alloggio domestico, in ogni esercizio commerciale, l'allevamento e la custodia a fini commerciali di tali animali, nonché in ogni rifugio per animali;

b) se del caso, gli animali randagi.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica l'attuazione di altri strumenti per la protezione degli animali o per la preservazione delle specie selvatiche in pericolo.

3. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la facoltà delle Parti di adottare norme più rigorose al fine di assicurare la protezione degli animali da compagnia o l'applicazione delle seguenti disposizioni a categorie di animali che non sono espressamente citate nel presente strumento.

Capitolo II - Principi per la detenzione degli animali da compagnia

Articolo 3 - Principi fondamentali per il benessere degli animali

1. E' proibito causare inutilmente dolori, sofferenze o afflizioni ad un animale da compagnia.

2. E' proibito abbandonare un animale da compagnia.

Articolo 4 - Mantenimento

1. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere.

2. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve procurargli una sistemazione e fornirgli cure ed attenzione che tengano conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare:

a) mettergli a disposizione, in quantità sufficiente, il cibo e l'acqua di cui ha bisogno;

b) procurargli adeguate possibilità di esercizio;

c) adottare tutte le ragionevoli misure per impedirgli di fuggire.

3. Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se:

a) le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono soddisfatte, oppure

b) benché tali condizioni siano soddisfatte, l'animale non può adattarsi alla cattività.

Articolo 5 - Riproduzione

Qualsiasi persona la quale selezioni un animale da compagnia per riproduzione, deve tenere conto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che possano mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina.

Articolo 6 - Limiti di età per l'acquisizione

Nessun animale da compagnia deve essere venduto ai minori di 16 anni senza il consenso esplicito dei suoi genitori o delle altre persone che esercitano la responsabilità parentale.

Articolo 7 - Addestramento

Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possano pregiudicare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l'animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed afflizioni inutili.

Articolo 8 - Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali

1. Qualsiasi persona la quale, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, eserciti il commercio o l'allevamento o la custodia di animali da compagnia a fini commerciali, o gestisca un rifugio per animali deve dichiararlo all'autorità competente entro un termine adeguato che sarà stabilito da ciascuna Parte.

Qualsiasi persona la quale intenda esercitare una delle predette attività deve farne dichiarazione all'Autorità competente.

2. Questa dichiarazione deve indicare:

- a) le specie di animali da compagnia che sono o saranno oggetto;
- b) la persona responsabile e le sue nozioni in materia;
- c) una descrizione dei locali ed attrezzature che sono o saranno utilizzati.

3. Le suddette attività possono essere esercitate solamente se:

- a) la persona responsabile è in possesso delle nozioni e della capacità necessarie all'esercizio di tale attività, sia in conseguenza di una formazione professionale, sia di un'esperienza sufficiente per quanto riguarda gli animali da compagnia;
- b) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività soddisfano ai requisiti di cui all'articolo 4.

4. L'Autorità competente stabilisce, in base alla dichiarazione effettuata in conformità con le disposizioni del paragrafo 1, se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte o meno. Qualora non fossero sufficientemente soddisfatte, l'Autorità competente raccomanderà provvedimenti e vieterà l'inizio o il proseguimento dell'attività se ciò è necessario ai fini della protezione degli animali.

5. L'Autorità competente deve, in conformità con la legislazione nazionale, controllare se le summenzionate condizioni sono soddisfatte o meno.

Articolo 9 - Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe

1. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati per pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazione analoghe a meno che:

- a) l'organizzatore non abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per un trattamento di tali animali che sia in conformità con i requisiti dell'articolo 4 paragrafo 2 e che
- b) la loro salute ed il loro benessere non siano messi a repentaglio.

2. Nessuna sostanza deve essere somministrata ad un animale da compagnia, nessun trattamento deve essergli applicato, né alcun procedimento utilizzato per elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni:

- a) nel corso di competizioni o
- b) in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la salute ed il benessere dell'animale.

Articolo 10 - Interventi chirurgici

1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non terapeutici debbono essere vietati, in particolare:

- a) il taglio della coda;
 - b) il taglio delle orecchie;
 - c) la recisione delle corde vocali;
 - d) l'esportazione delle unghie e dei denti.
2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:
- a) se un veterinario considera un intervento non terapeutico necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un singolo animale;
 - b) per impedire la riproduzione.
3. a) gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare significativi dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;
- b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.

Articolo 11 - Soppressione

1. Solo un veterinario o altra persona competente può procedere alla soppressione di un animale da compagnia, tranne che in casi di urgenza per porre fine alle sofferenze di un animale e qualora non si possa ottenere rapidamente l'intervento di un veterinario o di altra persona competente, o in ogni altro caso di emergenza contemplato dalla legislazione nazionale. Ogni soppressione deve essere effettuata con il minimo di sofferenze fisiche e morali in considerazione delle circostanze. Il metodo prescelto, tranne che in casi di urgenza, deve:

- a) sia indurre una perdita di coscienza immediata e successivamente la morte;
- b) sia iniziare con la somministrazione di un'anestesia generale profonda seguita da un procedimento che arrechi la morte in maniera certa.

La persona responsabile dell'uccisione deve accertarsi della morte dell'animale prima di eliminarne il corpo.

2. Debbono essere vietati i seguenti metodi di soppressione:

- a) l'annegamento ed altri sistemi di asfissia, se non producono gli effetti di cui al paragrafo 1, comma b;
- b) l'utilizzazione di qualsiasi veleno o droga di cui non sia possibile controllare il dosaggio e l'applicazione in modo da ottenere gli effetti di cui al paragrafo 1;
- c) l'elettrocuzione a meno che non sia preceduta da un'immediata perdita di coscienza.

Capitolo III - Misure complementari riguardanti gli animali randagi

Articolo 12 - Riduzione del numero di animali randagi

Quando una Parte ritiene che il numero di animali randagi rappresenta un problema per detta Parte, essa deve adottare i provvedimenti legislativi e/o amministrativi necessari a ridurre tale numero mediante metodi che non causino dolori, sofferenze o afflizioni che potrebbero essere evitate.

a) Tali misure debbono comportare che:

- 1) se questi animali debbono essere catturati, ciò sia fatto con il minimo di sofferenze fisiche e morali in relazione alla natura dell'animale;
- 2) nel caso che gli animali catturati siano tenuti o soppressi, ciò sia fatto in conformità con i principi stabiliti dalla presente Convenzione.

b) Le Parti si impegnano a prevedere:

- 1) l'identificazione permanente di cani e gatti con mezzi adeguati che causino solo dolori, sofferenze o afflizioni di poco conto o passeggiare, come il tatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei proprietari;
- 2) di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti promuovendo la loro sterilizzazione;
- 3) di incoraggiare le persone che rinvencono un cane o un gatto randagio, a segnalarlo all'Autorità competente.

Articolo 13 - Eccezioni per quanto concerne la cattura, il mantenimento e l'uccisione

Eccezioni ai principi stabiliti nella presente Convenzione relative alla cattura, al mantenimento ed all'uccisione degli animali randagi saranno accolte solo se sono inevitabili nell'ambito dei programmi governativi di controllo delle malattie.

Capitolo IV - Informazione ed educazione**Articolo 14 - Programmi di informazione e di educazione**

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo di programmi d'informazione e di educazione al fine di promuovere tra le organizzazioni e gli individui interessati al mantenimento, all'allevamento, all'addestramento, al commercio ed alla custodia di animali da compagnia, la consapevolezza e la conoscenza delle disposizioni e dei principi della presente Convenzione. In tali programmi dovrà in particolar modo essere richiamata l'attenzione sui seguenti punti:

- a) l'addestramento di animali da compagnia a fini commerciali o di competizione, da effettuarsi da parte di persone con conoscenze e competenze specifiche;
- b) la necessità di scoraggiare:
 - 1) il dono di animali da compagnia a minori di 16 anni senza l'espresso consenso dei loro genitori o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
 - 2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa, o omaggio;
 - 3) la procreazione non pianificata di animali da compagnia;
- c) le possibili conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
- d) i rischi derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia che porta ad un aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati.

Capitolo V - Consultazioni multilaterali**Articolo 15 - Consultazioni multilaterali**

1. Le Parti procedono, entro un termine di cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione e successivamente ogni cinque anni, ed in ogni caso tutte le volte che una maggioranza dei rappresentanti delle Parti ne faccia richiesta, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d'Europa al fine di esaminare l'attuazione della Convenzione nonché l'opportunità di una revisione o estensione di alcune sue disposizioni. Tali consultazioni si svolgeranno nel corso di riunioni convocate dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Ogni Parte ha diritto di nominare un rappresentante che partecipi a tali consultazioni. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non è Parte alla Convenzione ha diritto a farsi rappresentare a tali consultazioni da un osservatore.
3. Dopo ogni consultazione, le Parti sottopongono al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sulla consultazione ed il funzionamento della Convenzione, includendovi, se lo ritengono necessario, proposte volte ad emendare gli articoli da 15 a 23 della Convenzione.
4. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, le Parti stabiliscono il regolamento interno delle consultazioni.

Capitolo VI - Emendamenti**Articolo 16 - Emendamenti**

1. Ogni emendamento agli articoli da 1 a 14, proposto da una Parte o dal Comitato di Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che provvederà a trasmetterlo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Parte, e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 19.
2. Ogni emendamento proposto in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente, è esaminato, almeno due mesi dopo la data della sua comunicazione da parte del Segretario Generale, nel corso di una consultazione multilaterale nella quale l'emendamento può essere approvato da una maggioranza di due terzi delle Parti. Il testo approvato è comunicato alle Parti.
3. Ogni emendamento entra in vigore alla scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la sua approvazione in occasione di una consultazione multilaterale, a meno che una delle Parti non abbia notificato obiezioni.

Capitolo VII - Disposizioni finali

Articolo 17 - Firma, ratifica, accettazione, approvazione

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 18 - Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dopo la data in cui quattro Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro assenso ad aderire alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 17.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà il suo assenso successivamente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 19 - Adesione di Stati non membri

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, con decisione adottata con la maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritti di partecipare al Comitato dei Ministri.
2. Per ogni stato aderente la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 20 - Clausola territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare quel o quei territori ai quali la presente Convenzione sarà applicata.
2. Ogni Parte può, in ogni momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore in tale territorio il

primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in base ai due commi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ogni territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 21 - Riserve

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di apporre una o più riserve riguardo l'articolo 6 o l'alinea a del paragrafo 1 dell'articolo 10. Non può essere espressa nessun'altra riserva.

2. Ogni Parte che abbia espresso una riserva in base al precedente paragrafo la può ritirare, in tutto o in parte, indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro sarà effettivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

3. La Parte che ha espresso una riserva riguardo una disposizione della presente convenzione non può richiedere l'applicazione della disposizione in questione da parte di un'altra Parte; essa può tuttavia, se la riserva è parziale o condizionata, richiedere l'applicazione della disposizione nella misura in cui essa stessa l'ha accettata.

Articolo 22 - Denuncia

1. Ogni parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 23 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione o che sia stato invitato a farlo:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità agli articoli 18, 19, 20;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante la presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 13 novembre 1987, nella lingua francese e inglese, i cui due testi fanno parimente fede, in un solo esemplare, depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa consegnerà copie certificate conformi a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione